

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N°2451 DEL 03/09/2013

OGGETTO: Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Collegio Tecnico : Dirigenza Professionale ,
Tecnica ed Amministrativa

L'anno duemilatredici ~~no~~ addì ~~Set~~ *17* del mese di *Settembre*
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

IL Direttore Generale

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

RICHIAMATI

- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del 3 Novembre 2005 – area Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa - che hanno consolidato il processo valutativo del personale dirigenziale delle aziende sanitarie;
- in particolare l'art 25, comma I del citato CCNL, che sancisce il fondamentale principio della valutazione dei dirigenti come caratteristica ordinaria del rapporto di lavoro;
- le linee generali di indirizzo regionali in applicazione dell'art 5 del CCNL 17/10/2008 area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN relative alla composizione dei Collegi Tecnici;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 2385 del 03.09.2013 avente per oggetto: " Approvazione regolamento sulla valutazione della Dirigenza Professionale, Tecnica ed amministrativa"

ATTESO CHE

la valutazione professionale comportamentale nei riguardi del personale della dirigenza in relazione ai comportamenti professionali dimostrati viene effettuata in seconda istanza da parte del Collegio Tecnico;

RITENUTO

- pertanto necessario, in coerenza con la normativa e le disposizioni contrattuali, procedere all'adozione di apposito regolamento concernente i criteri relativi alla composizione ed al funzionamento dei Collegi Tecnici area Dirigenza Professionale Tecnica e Amministrativa

Visti:

il D.lvo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L.R. 24 marzo 1997, n.10;

CC.NN.NN.LL. Dirigenza SPTA

DELIBERA

- di approvare il Regolamento per la composizione ed il funzionamento dei Collegi Tecnici area Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .

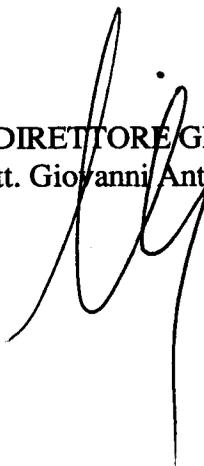
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Maria Serena Fenu



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gianfranco Casu



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Antonio Fadda



Il Direttore del
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa Giovanna Puzzi



(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 03/03/2012, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 02/09/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 2451 DEL 03.09.2013

**Regolamento in materia di
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEI
COLLEGI TECNICI DELLA DIRIGENZA DEI
RUOLI PROFESSIONALE, TECNICO ED
AMMINISTRATIVO**



INDICE :

Art. 1	PREMESSA.	PAG. 1
Art. 2	COMPOSIZIONE.	PAG. 1
Art. 3	FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE.	PAG. 1
Art. 4	CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO.	PAG. 2
Art. 5	CONTENUTI E MODALITA' DELLA VALUTAZIONE.	PAG. 2
Art. 6	DISPOSIZIONI FINALI.	PAG. 3

ART. 1 PREMessa.

1. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, il Collegio tecnico è l'organismo deputato alla valutazione di seconda istanza delle attività professionali e dei risultati raggiunti da parte del personale dirigente.

ART. 2 CoMPosIZIONE.

1. L'azienda individua così come disposto dalla normativa e dalle linee guida regionali , le modalità di composizione del Collegio Tecnico per la valutazione dei dirigenti dei ruoli PTA in linea con i criteri che seguono .
2. Il Collegio Tecnico è un organo collegiale perfetto composto da tre membri, di cui - così come previsto dalle linee di indirizzo regionali in applicazione dell'art 5 CCNL area dirigenza SPTA - due esterni all'Azienda nominati dal Direttore Generale come di seguito indicato.
3. Qualora il Dirigente da valutare è il direttore di dipartimento o il Coordinatore di staff la presidenza del Collegio tecnico viene assunta da un direttore amministrativo di altra azienda .

DIPENDENTE VALUTATO	COMPONENTI DEL COLLEGIO
Dirigente professional (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. c) e d))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore del Dipartimento/Distretto cui afferisce il valutato. <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferente ad analoga area professionale.
Direttore/Responsabile di Unità Operativa (con budget) (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a) e b))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Amministrativo aziendale <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferente ad analoga area professionale.
Direttore di Macrostruttura (Dipartimento, Distretto, Presidio) (CCNL 8.6.2000 art.27 c.1 lett. a))	<i>Presidente</i> ▶ Direttore Amministrativo di altra azienda <i>Altri componenti</i> ▶ Direttori di struttura complessa afferente ad analoga area professionale.

ART. 3 FINALITA' E TEMPI DELLA VALUTAZIONE.

1. La valutazione dei Collegi è principalmente finalizzata alla conferma o meno dell'incarico di ciascun dirigente da parte della Direzione generale, oltre che per il riconoscimento agli stessi dirigenti dei benefici economici previsti dalla normativa contrattuale.
2. Il Collegio tecnico procede quindi alla valutazione di seconda istanza:
 - a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito;
 - b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
 - c) dei dirigenti aventi diritto all'indennità di esclusività, al raggiungimento della prevista esperienza professionale ultraquinquennale.

3. In via eccezionale, a seguito di due valutazioni negative consecutive da parte del Nucleo Aziendale di Valutazione o nel caso in cui il sistema dei controlli interni riscontri comportamenti organizzativi particolarmente gravi, l'Azienda ha la facoltà di convocare il Collegio tecnico per l'espletamento dei propri compiti anche in via anticipata rispetto a quanto previsto al comma 2.
4. Al di fuori dei casi eccezionali di cui al comma precedente, le sedute di ciascun Collegio vengono normalmente organizzate con cadenza [trimestrale/quadrimestrale/semestrale], sottoponendo a valutazione del Collegio i dirigenti per i quali nei [tre/quattro/sei] mesi successivi sia individuata una delle scadenze valutative di cui al comma 2.

ART. 4 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO.

1. I Collegi tecnici sono convocati dalla Direzione aziendale ed operano sempre e comunque in termini collegiali. Le sedute sono considerate valide se vi partecipano tutti i suoi componenti ed a documentazione dei lavori sono redatti appositi verbali a cura di un segretario verbalizzante individuato dall'Amministrazione.
2. Ciascun Collegio si avvale dell'attività di supporto della struttura Servizio Amministrazione del Personale, che dovrà monitorare l'omogeneità e correttezza dell'operato dei diversi organismi da un punto di vista prettamente metodologico, oltre che fornire alla Direzione aziendale pareri e segnalazioni utili alla continua implementazione del sistema valutativo.
Tale struttura, in particolare, ha il compito di monitorare le scadenze valutative di competenza del Collegio, oltre che di occuparsi degli adempimenti procedurali e delle eventuali istruttorie propedeutiche all'operato dello stesso.

ART. 5 CONTENUTI E MODALITÀ' DELLA VALUTAZIONE.

1. I Collegi tecnici rappresentano gli organismi di valutazione di seconda istanza e svolgono il proprio ruolo sulla base della proposta di prima istanza, compilata con apposita scheda dal relativo responsabile e sottoscritta, per presa visione, dal dirigente valutato.
2. La valutazione di seconda istanza non costituisce un evento valutativo distinto e/o di appello nei confronti della prima istanza, bensì una fase distinta di un unico procedimento valutativo, avente innanzitutto lo scopo di garantire la regolarità dello stesso; il Collegio, quindi, per prima cosa deve accertarsi del rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione disposti dalla normativa in ambito di prima istanza.
3. Ai fini dell'espressione del giudizio definitivo di propria competenza, il Collegio si avvale della/e scheda/e prevista/e dal relativo Regolamento aziendale, procedendo all'esame dei seguenti elementi:
 - la/e proposta/e di valutazione professionali di prima istanza riferite al periodo di riferimento;
 - eventuali annotazioni avanzate dal valutatore di prima istanza;
 - eventuali controdeduzioni da parte del dirigente sottoposto a valutazione;
 - andamento nel tempo delle valutazioni di prima istanza;
 - per i direttori/responsabili di struttura, gli esiti delle valutazioni annuali effettuate dall'OIV in ambito gestionale.
4. Nello svolgimento della propria attività, inoltre, i Collegi hanno titolo ad accedere a tutta la documentazione disponibile e, se necessario, possono chiedere relazioni scritte e informazioni alle diverse strutture aziendali.

5. Dall'analisi degli elementi di cui sopra, il Collegio ha la facoltà di integrare il punteggio di prima istanza - sia in senso positivo che negativo - giungendo in tal modo ad individuare il punteggio definitivo di seconda istanza espresso in centesimi.
6. In considerazione del contesto valutativo delineatosi, il Collegio procede ad individuare il valore soglia, unico per tutte le valutazioni sottoposte al proprio esame, al di sotto del quale la valutazione definitiva sarà considerata di esito negativo.
7. Nel caso si prospetti una valutazione negativa, prima della definitiva formalizzazione della stessa il Collegio ha l'obbligo di convocare ed ascoltare in contraddittorio il dirigente in questione, anche accompagnato da persona di sua fiducia.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI.

1. I componenti dei Collegi tecnici sono tenuti all'assoluta riservatezza rispetto ai contenuti dei procedimenti valutativi che li vedono coinvolti, riferendo delle risultati delle stesse esclusivamente alla Direzione aziendale, oltre che, laddove necessario, al personale aziendale ufficialmente coinvolto nella gestione del sistema (vd. Unità Operativa di supporto in Staff alla Direzione strategica).
2. Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.